



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 187

della Giunta comunale

OGGETTO: LP n.7/2002 art.32 2° comma _ approvazione schema di Convenzione per la gestione della manutenzione ambientale delle pertinenze dell'esercizio rurale individuato nelle pp.edd. 288/2 - 3372 - 3373 in C.C. di Canal San Bovo.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **ventitre** del mese di **ottobre**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. nr. 5035/18 dd.03.10.2018, è pervenuta formale richiesta da parte della ditta G.E.CH. srl con sede a, come da documentazione agli atti, di convocazione della conferenza dei servizi al fine di ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio rurale di cui all'art. 30 comma 1 lett. b) della L.P. 15 maggio 2002 n. 7, come regolamentato dall'art. 24 del D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg, da realizzarsi mediante progetto di risanamento della baita individuata nelle pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I;

ricordato che:

- la possibilità di utilizzo quale esercizio rurale di una baita censita nel Piano di Edilizia Montano (cd. P.E.M.) é normata dall'art. 98 del Regolamento Urbanistico Provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n° 8-61/Leg., che introduce tale tipologia tra le opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica;

- il procedimento amministrativo per il cambio di destinazione d'uso da baita ad esercizio rurale si attiva previa presentazione d'istanza di permesso di costruire in deroga (art. 98 della L.P. 15/2015);

PRESO atto che l'art. 32, co 2 della L.P. 7/2002 prevede espressamente che:

“Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione che il richiedente stipula con il Comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del Comune a spese del richiedente”;

VALUTATA la necessità di individuare puntualmente in apposito schema di convenzione gli interventi di manutenzione ambientale da far eseguire al privato proprietario, qualora il medesimo ottenesse l'autorizzazione alla realizzazione di un edificio rurale nelle pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I, interventi che dovranno essere assicurati per l'intera validità temporale dell'autorizzazione di cui trattasi;

RITENUTO di definire come segue gli interventi di manutenzione ambientale che il privato proprietario dovrà formalmente impegnarsi ad eseguire, stabiliti tenendo conto della localizzazione dell'immobile e delle superfici interessate dall'intervento:

- pulizia di tutte le aree esterne agli edifici individuate nelle pp.ff. 1709 – 1704/1 – 1704/2 – 1575/1 – 1575/2 – 1576 – 1578 – 1577 – 1580/1 – 1580/3 – 1579/1 – 1579/2 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I;
- pulizia ed asporto della neve dalle aree di immediata adiacenza dell'esercizio rurale in modo da permettere l'accesso al pubblico nel caso di apertura dell'esercizio nella stagione invernale;
- pulizia, eventualmente anche con l'uso di prodotti tradizionali (sale), delle aree pertinenziali dell'esercizio rurale, in modo da evitare qualsiasi formazione di ghiaccio;
- realizzazione di aiuole debitamente coltivate, nella quali porre a dimora fiori e piante tipiche dell'ambiente naturale della Valle;

- manutenzione del percorso pedonale individuato nella p.f. 11168 di circa ml 50, nel tratto dall'intersezione con il sentiero in loc "Mioi", provvedendo allo sfalcio stagionale, alla pulizia dalle pietre e dai rami del piano di calpestio ed alla sistemazione di eventuali strutture in muratura (muretti a secco) delimitanti la proprietà, nonché alla pulizia delle canalette.
- particelle a prato: devono rispettare le indicazioni contenute nella categoria di intervento della conservazione delle schede PRATI e CESPUGLI A MARGINE DEL PRATO del Manuale Tipologico; in particolare devono essere regolarmente sfalciate mediante almeno un taglio entro il mese di luglio per i prati fino a 1400 metri di altitudine, ed uno entro il 10 agosto su quelli a quota superiore. Il materiale di risulta non deve essere abbandonato in loco ma essere conferito in discarica autorizzata qualora non sia utilizzabile per fini agricoli;
- strade di accesso, mulattiere, sentieri: devono rispettare le indicazioni contenute nella scheda PERCORSI 1, 2 e 3 del Manuale Tipologico; in particolare devono essere mantenuti in modo tale da assorbire correttamente le acque meteoriche, senza che si verifichino travasamenti di materiali inerti nei fondi coltivati a prato o a bosco;
- staccionate, muri di cinta, muri di sostegno e pavimentazioni esistenti: devono essere mantenuti integri, secondo le tecniche ed i materiali tradizionali descritte nelle relative schede del Manuale Tipologico;
- sistemazioni a verde delle pertinenze: devono essere effettuate solamente mediante utilizzo di essenze arboree, arbustive e floreali autoctone con soluzioni naturalistiche e non di tipo a giardino;
- alberature, viti: devono essere conservate le alberature da frutto e le viti esistenti secondo le indicazioni riportate nelle relative schede del Manuale Tipologico;

RAVVISATA la necessità di formalizzare in apposito schema di convenzione gli interventi di manutenzione ambientale da far eseguire al richiedente per l'intera validità temporale dell'autorizzazione, ad avvenuto ottenimento della medesima, al fine di poter provvedere alla convocazione Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 38 comma 3 della legge provinciale 7/2002 ed al proseguo dell'iter procedurale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da nr. 6 articoli;

PRECISATO che la convenzione è presupposto vincolante per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio medesimo;

EVIDENZIATO che lo schema di convenzione definisce altresì le possibili sanzioni applicabili nel caso di inadempimento da parte del richiedente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dal tecnico comunale;

DATO ATTO che la presente non comporta impegno di spesa e quindi non necessità del parere di copertura finanziaria;

CON voti favorevoli unanimi espressi con alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il proseguo dell'iter procedurale connesso alla pratica di cui all'oggetto, lo schema di "Convenzione per la gestione della manutenzione ambientale delle pertinenze dell'esercizio rurale individuato nelle pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da sei articoli.

2. Di individuare come segue gli interventi di manutenzione ambientale che il privato proprietario dovrà formalmente impegnarsi ad eseguire, definiti tenendo conto della localizzazione dell'immobile e delle superfici interessate dall'intervento:

- pulizia di tutte le aree esterne agli edifici individuate nelle pp.ff. 1709 – 1704/1 – 1704/2 – 1575/1 – 1575/2 – 1576 – 1578 – 1577 – 1580/1 – 1580/3 – 1579/1 – 1579/2 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I;
- pulizia ed asporto della neve dalle aree di immediata adiacenza dell'esercizio rurale in modo da permettere l'accesso al pubblico nel caso di apertura dell'esercizio nella stagione invernale;
- pulizia, eventualmente anche con l'uso di prodotti tradizionali (sale), delle aree pertinenziali dell'esercizio rurale, in modo da evitare qualsiasi formazione di ghiaccio;
- realizzazione di aiuole debitamente coltivate, nella quali porre a dimora fiori e piante tipiche dell'ambiente naturale della Valle;
- manutenzione del percorso pedonale individuato nella p.f. 11168 di circa ml 50, nel tratto dall'intersezione con il sentiero in loc "Mioi", provvedendo allo sfalcio stagionale, alla pulizia dalle pietre e dai rami del piano di calpestio ed alla sistemazione di eventuali strutture in muratura (muretti a secco) delimitanti la proprietà, nonché alla pulizia delle canalette.
- particelle a prato: devono rispettare le indicazioni contenute nella categoria di intervento della conservazione delle schede PRATI e CESPUGLI A MARGINE DEL PRATO del Manuale Tipologico; in particolare devono essere regolarmente sfalciate mediante almeno un taglio entro il mese di luglio per i prati fino a 1400 metri di altitudine, ed uno entro il 10 agosto su quelli a quota superiore. Il materiale di risulta non deve essere abbandonato in loco ma essere conferito in discarica autorizzata qualora non sia utilizzabile per fini agricoli;
- strade di accesso, mulattiere, sentieri: devono rispettare le indicazioni contenute nella scheda PERCORSI 1, 2 e 3 del Manuale Tipologico; in particolare devono essere mantenuti in modo tale da assorbire correttamente le acque meteoriche,

senza che si verifichino travasamenti di materiali inerti nei fondi coltivati a prato o a bosco;

- staccionate, muri di cinta, muri di sostegno e pavimentazioni esistenti: devono essere mantenuti integri, secondo le tecniche ed i materiali tradizionali descritte nelle relative schede del Manuale Tipologico;
- sistemazioni a verde delle pertinenze: devono essere effettuate solamente mediante utilizzo di essenze arboree, arbustive e floreali autoctone con soluzioni naturalistiche e non di tipo a giardino;
- alberature, viti: devono essere conservate le alberature da frutto e le viti esistenti secondo le indicazioni riportate nelle relative schede del Manuale Tipologico;

3. Di dare atto che gli interventi di cui al punto 2) della presente deliberazione dovranno essere assicurati per l'intera validità temporale dell'autorizzazione di cui trattasi.

4. Di precisare che la convenzione è presupposto vincolante per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio medesimo

5. Di inoltrare l'allegato schema di convenzione ai Servizi provinciali competenti, ai fini della valutazione del medesimo da parte della Conferenza dei servizi di all'art. 38 comma 3 della legge provinciale ed al proseguo dell'iter procedurale connesso alla pratica di cui all'oggetto.

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma. 5 DP REG. 01.02.2005 N. 3/L .

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/10/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **03/11/2018**.

Canal San Bovo, lì 24/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **03 novembre 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **23.10.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

LP n.7/2002 art.32 2° comma _ approvazione schema di Convenzione per la gestione della manutenzione ambientale delle pertinenze dell'esercizio rurale individuato nelle pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 in C.C. di Canal San Bovo.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 23/10/2018

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma n. 58 - CAP 38050 - Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
Sito: www.canalsanbovo.net

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 art. 32, comma 2 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”

e

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 – articolo 104, comma 5.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

il Comune di CANAL SAN BOVO, c.f. 00316270222 rappresentato dal Signor Albert Rattin in qualità di Sindaco pro tempore del Comune medesimo, di seguito più semplicemente chiamato “comune”

e

- **MONTARULI Valeria Domenica** - nata a MILANO, il 8/08/1965 ed ivi residente in Via Garibaldi, 13 - C.F. **MNTVRD65M08F205B** legale rappresentante della ditta **G.E.CH. s.r.l. di Montaruli Valeria** – con sede a MILANO in Conca del Naviglio, 22 - **P.IVA - 12985600159**

di seguito più semplicemente chiamato “richiedente/i”

PREMESSO

- l'articolo 104 della legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15;
- l'art. 32, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, recante “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”
- che la Signora Valeria Domenica legale rappresentante della ditta G.E.CH. s.r.l., in qualità di proprietaria degli immobili contraddistinti dalle pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I, ha inoltrato istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio rurale di cui all'art. 30 comma 1 lett. b) della L.P. 15 maggio 2002 n. 7, come regolamentato dall'art. 24 del D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg, da realizzarsi mediante progetto di risanamento delle baite di proprietà;
- che, per le finalità dettate dalla normativa in materia di “esercizi rurali”, si rende necessario stipulare con il Comune di Canal San Bovo apposita Convenzione che stabilisce, nello specifico, le obbligazioni spettanti al gestore inerenti la manutenzione ambientale delle aree del territorio comunale e quelle definite pertinenze dell'esercizio rurale;
- che, al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione ambientale di cui all'art. 32 comma 2 della LP 15 maggio 2002 n. 7, con deliberazione della Giunta comunale nr. _____ dd. _____, sono state individuate le specifiche tipologie di interventi di manutenzione ambientale ammissibili e le modalità di realizzazione dei interventi medesimi definite per il caso di specie;

- che gli interventi sopra indicati verranno effettuati dal soggetto gestore, per la durata pari a quella dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio rurale che sarà rilasciata dal Comune di Canal San Bovo ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della legge provinciale citata in premessa e dell'art. 24 del DPP 25/09/2003 nr.28-149/Leg, e, comunque, per un periodo non inferiore ad anni 15 (quindici) decorrenti dal rilascio della medesima;
 - che in particolare il comma 5 del citato articolo 104, che dispone quanto segue: *“Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente”*.
 - visti gli indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero e i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002;
 - vista la variante allo strumento di pianificazione comunale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2594 del 30.11.2012, con la quale è stata data attuazione all'articolo 61 della L.P. 1/2008;
 - vista la richiesta di Permesso di costruire presentata dal richiedente in data 25/07/2017 prot. n. 3217/17
 - vista la necessità di provvedere alla stipula della presente convenzione ai fini del rilascio della Permesso di Costruire, secondo quanto prescritto dal citato articolo 104, comma 5, della L.P. n. 5 del 2015;
- tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione, le parti come sopra identificate convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, prevista dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, recante “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”, e dalla Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 – articolo 104, comma 5, stabilisce il contenuto delle obbligazioni spettanti al gestore inerenti la garanzia di manutenzione ambientale delle aree del territorio comunale e di quelle definite pertinenze dell'esercizio rurale che verrà individuato nelle pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I, e disciplina le attività spettanti al Comune di Canal San Bovo nell'ambito delle funzioni di vigilanza del rispetto degli obblighi assunti dal gestore ed alle relative conseguenze in caso di loro violazione.

ART 2 - DURATA ED EFFICACIA SUCCESSIVA

1. Il richiedente si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio che forma oggetto di recupero, come individuate dai successivi articoli.

2. La durata della presente convenzione è pari a quella dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio rurale che sarà rilasciata dal Comune di Mezzano ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale citata in premessa e, comunque, non inferiore ad un periodo di anni 15 (quindici) decorrenti dal rilascio della medesima. Il termine sopra precisato si intende esattamente richiamato ai fini del computo della durata della presente convenzione. Resta fermo che le obbligazioni spettanti al gestore, sorte nel corso del predetto

termine di durata e non adempite, dovranno comunque essere eseguite dal medesimo secondo le modalità previste dagli articoli che seguono, salve le funzioni di vigilanza e sostitutive spettanti al Comune.

ART 3 - PERTINENZE DELL'ESERCIZIO RURALE/BAITA

1. Ai fini della presente convenzione sono definite pertinenze dell'esercizio rurale pp.edd. 288/2 – 3372 - 3373 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I, tutte le aree esterne all'edificio individuate nelle pp.ff. 1709 – 1704/1 – 1704/2 – 1575/1 – 1575/2 – 1576 – 1578 – 1577 – 1580/1 – 1580/3 – 1579/1 – 1579/2 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I. Rientra inoltre nella convenzione la manutenzione del percorso pedonale in loc Ronco Mioi – individuato nella p.f. 11168 di proprietà comunale, da eseguirsi nei limiti e con le modalità previste all'art. 4) della presente convenzione.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il gestore si obbliga, per tutta la durata e l'efficacia della presente convenzione, a provvedere a proprie cure e spese o, in accordo specifico con terzi, ad ogni intervento rientrante nella manutenzione ordinaria delle pertinenze e delle aree descritte all'articolo che precede quali, generalmente, la pulizia, lo sfalcio di erba e piante infestanti e la corretta manutenzione delle pertinenze dell'edificio.

In particolare, per le suddette pertinenze ed aree, viene stabilito l'obbligo dell'esecuzione delle seguenti attività di manutenzione ambientale, come individuate nella deliberazione Giuntale nr. _____ dd.____:

- pulizia di tutte le aree esterne agli edifici individuate nelle pp.ff. 1709 – 1704/1 – 1704/2 – 1575/1 – 1575/2 – 1576 – 1578 – 1577 – 1580/1 – 1580/3 – 1579/1 – 1579/2 site in loc Ronco Mioi in C.C. Canal San Bovo I;
- pulizia ed asporto della neve dalle aree di immediata adiacenza dell'esercizio rurale in modo da permettere l'accesso al pubblico nel caso di apertura dell'esercizio nella stagione invernale;
- pulizia, eventualmente anche con l'uso di prodotti tradizionali (sale), delle aree pertinenziali dell'esercizio rurale, in modo da evitare qualsiasi formazione di ghiaccio;
- realizzazione di aiuole debitamente coltivate, nella quali porre a dimora fiori e piante tipiche dell'ambiente naturale della Valle;
- manutenzione del percorso pedonale individuato nella p.f. 11168 di circa ml 50, nel tratto dall'intersezione con il sentiero in loc "Mioi", provvedendo allo sfalcio stagionale, alla pulizia dalle pietre e dai rami del piano di calpestio ed alla sistemazione di eventuali strutture in muratura (muretti a secco) delimitanti la proprietà, nonché alla pulizia delle canalette.
- particelle a prato: devono rispettare le indicazioni contenute nella categoria di intervento della conservazione delle schede PRATI e CESPUGLI A MARGINE DEL PRATO del Manuale Tipologico; in particolare devono essere regolarmente sfalciate mediante almeno un taglio entro il mese di luglio per i prati fino a 1400 metri di altitudine, ed uno entro il 10 agosto su quelli a quota superiore. Il materiale di risulta non deve essere abbandonato in loco ma essere conferito in discarica autorizzata qualora non sia utilizzabile per fini agricoli;
- strade di accesso, mulattiere, sentieri: devono rispettare le indicazioni contenute nella scheda PERCORSI 1, 2 e 3 del Manuale Tipologico; in particolare devono essere mantenuti in modo tale da assorbire correttamente le acque meteoriche, senza che si verifichino travasamenti di materiali inerti nei fondi coltivati a prato o a bosco;

- staccionate, muri di cinta, muri di sostegno e pavimentazioni esistenti: devono essere mantenuti integri, secondo le tecniche ed i materiali tradizionali descritte nelle relative schede del Manuale Tipologico;
- sistemazioni a verde delle pertinenze: devono essere effettuate solamente mediante utilizzo di essenze arboree, arbustive e floreali autoctone con soluzioni naturalistiche e non di tipo a giardino;
- alberature, viti: devono essere conservate le alberature da frutto e le viti esistenti secondo le indicazioni riportate nelle relative schede del Manuale Tipologico;

**ART. 5 - GARANZIE AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI ED ESECUZIONE
D'UFFICIO IN CASO DI INADEMPIENZA**

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, il richiedente produce, all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, copia di una polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, stipulata a favore del comune, del valore di €4.000,00 corrispondente al costo stimato, stabilito in modo forfetario, degli interventi di manutenzione da eseguire nell'arco del periodo di vigenza delle presente convenzione.

2. Qualora il comune accerti che il richiedente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, emette diffida, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eseguire le opere di manutenzione entro un termine congruo.

3. Qualora il richiedente non provveda entro il termine della diffida, il comune procede d'ufficio, utilizzando per le spese sostenute le somme necessarie depositate a garanzia della presente convenzione.

4. Qualora il valore della garanzia non risulti sufficiente per coprire interamente i costi sostenuti dal comune, l'amministrazione provvede alla riscossione coattiva delle somme eccedenti.

ART. 6 - NORME FISCALI E DI SPESA

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico del gestore, ove la legge speciale non disponga diversamente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Canal San Bovo, lì

IL SINDACO
- Albert Rattin -

Data

Per accettazione:

➤ **MONTARULI Valeria Domenica**